



Dr. Roberto Rustichelli

IL NOSTRO PRESIDENTE NAZIONALE



TITOLI DI STUDIO

- **Laurea in Giurisprudenza** conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nell'anno 1986;
- **Laurea in Scienze economiche e gestionali** conseguita presso l'Università degli studi di Roma nell'anno 2006;
- **Master Universitario di II livello in Giustizia Tributaria Italiana ed Europea** conseguito presso l'Università degli studi di Roma nell'anno 2017;
- **Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato** conseguita presso la Corte di Appello di Bologna nell'anno 1989;
- **Biennio Scuola Notarile "Anselmi" a Roma;**
- **Vincitore della cattedra per l'insegnamento di "Discipline giuridiche ed economiche"** nel concorso indetto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 23.03.1990.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

Magistrato di sesta valutazione di professionalità
Presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli.

Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI IN POSIZIONE DI FUORI RUOLO

- **Vice Capo Gabinetto del Ministro delle Attività Produttive**, con delega alle Direzioni Generali dell'ex Ministero per il Commercio con l'Estero (Promozione degli scambi, Politica Commerciale e Internazionalizzazione), alle "grandi imprese in crisi (Parmalat, Cirio, C.I.T.)"; alla tutela del "Made in Italy"; alla "Legge sulla competitività", alla "Semplificazione" ed ai "Rapporti con i Ministeri e le Commissioni parlamentari" competenti;
- **Magistrato Consigliere Giuridico in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** – Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
- Dal 01/10/2007 **responsabile del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica** dedicato alla

consultazione dei pareri ufficiali in materia di semplificazione e di autocertificazione aventi rilevanza generale.

- Dal 01/01/2009 **membro della commissione che svolge l'attività di monitoraggio degli oneri amministrativi (M.O.A.)** presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Dal 18/03/2009 **membro effettivo del Comitato Nazionale per la lotta contro le frodi comunitarie (COLAF)** istituito con la legge n. 142/1992 presso il Ministero delle Politiche Comunitarie.

- **incarico di collaborazione con l'Ufficio Studi della Corte Costituzionale** nell'anno 2010;

- **membro della Commissione per la predisposizione del regolamento sull'Alto Commissario Anticorruzione, approvato con D.P.R. 06/10/2004;**

- **membro della Commissione di studio sull'azione collettiva (class action) nei confronti della Pubblica Amministrazione** (testo approvato con d.l.vo 20/12/2009 n. 198);

- Dal 10/12/2009 **membro della commissione che si occupa del progetto "Burocrazia: diamoci un taglio";**

- Dal 01/12/2010 è **membro della commissione, istituita presso il Ministero delle Politiche Comunitarie, per lo studio delle modifiche legislative necessarie in materia di miglior tutela penale contro le truffe comunitarie, cooperazione internazionale anti-truffa e segnalazione di operazioni rilevanti per la protezione degli interessi finanziari della U.E..**

- **Consigliere Giuridico e Procedimentale del Ministro delle Attività Produttive** con delega a: a) Parmalat ed alle altre grandi imprese in crisi; b) Codici di semplificazione (delle assicurazioni, dei consumatori, della proprietà industriale e dell'energia); c) tutela del "Made in Italy"; d) normativa anticorruzione; e) atti riservati; f) analisi e valutazione di tutti i provvedimenti legislativi di competenza del Gabinetto del Ministro;
- **Consulente giuridico del Dipartimento della Protezione civile - Unità Stralcio per l'emergenza rifiuti** dal 01/06/2010 al 31/01/2011.

PRECEDENTI FUNZIONI SVOLTE IN RUOLO

- Dal 26.04.1999 al 31.08.2001 in servizio presso il

Tribunale di Ravenna - Sezione Distaccata di Faenza con funzioni di **giudice civile, tutelare e delle esecuzioni mobiliari**, “con espressa delega delle funzioni direttive ed amministrative presidenziali”, nonché, in applicazione, componente del Tribunale del riesame di Bologna e del collegio penale del Tribunale di Ravenna;

- Dal 17.11.1993 al 24.04.1999 in servizio presso la Pretura Circondariale di Lagonegro (Potenza) ove ha svolto le seguenti funzioni di ruolo:

Giudice del dibattimento penale;

Giudice per le indagini preliminari;

Giudice civile;

Giudice del lavoro e della previdenza;

Giudice tutelare;

Giudice delle esecuzioni mobiliari

nonché le seguenti funzioni in applicazione:

Presidente del collegio penale del Tribunale;

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale;

Giudice del Tribunale di sorveglianza di Potenza;

- Dal 1994 al 1999 lo scrivente ha periodicamente svolto anche **le funzioni di Consigliere Pretore Dirigente F.F. e, previa applicazione, di Presidente del Tribunale di Lagonegro F.F.;**

- Magistrato in servizio presso il Tribunale di Bologna dal 06.10.1992 e, dal maggio al novembre 1993, presso la Pretura Circondariale di Forlì.

PUBBLICAZIONI

1) “**Il processo penale davanti al Giudice di pace**” - ed. Laurus Robuffo, pagg. 178;

2) “**La falsificazione delle patenti straniere**” - ed. Laurus Robuffo, pagg. 186;

3) “**Manuale tecnico giuridico del sinistro stradale**”-ed. Laurus Robuffo,pag. 547.

4) **Commento alle legge n. 1/2007 della Regione Lombardia** intitolata “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio”, rivista di diritto e pratica amministrativa, ed.. Il Sole 24 Ore.

INCARICHI DI RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I MAGISTRATI

- Magistrato responsabile per il Distretto della Corte di Appello di Potenza del tirocinio degli uditori giudiziari nominati con D.M. 24.02.1997 - (delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 09.07.1997);

- Magistrato responsabile per il Circondario del Tribunale di Ravenna del tirocinio civile dei giudici di pace nominati nell'anno 2001 (delibera del Consiglio Giudiziario di Bologna del 12.03.2001).

COMMISSIONI SCIENTIFICHE PER LA STESURA DI TESTI NORMATIVI

- **membro della commissione per la stesura della “legge di semplificazione 2001”** (approvata con la legge 29/07/2003 n. 229),

- **membro della Commissione per la predisposizione**

del regolamento sull’Alto Commissario Anticorruzione, approvato con D.P.R. 06/10/2004;

- **membro della Commissione per la predisposizione del “codice del consumo”** (approvato con il decreto legislativo n. 206/2005);

- **membro della Commissione per la stesura del “codice delle assicurazioni”** (approvato con il decreto legislativo n. 209/2005);

- **membro della Commissione per la predisposizione del “codice della metrologia”** (delega prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

- **membro della Commissione per la predisposizione del “codice degli incentivi”** (delega prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

- **membro della Commissione per la predisposizione del “codice della internazionalizzazione delle imprese”** (delega prevista dalla legge 29 luglio 2003, n. 229);

- **membro del gruppo di lavoro per la predisposizione del regolamento avente ad oggetto il cd. “indennizzo diretto r.c. auto”** (attuativo dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private);

- **membro della Commissione di studio sull’azione collettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione** (testo approvato con d.l.vo 20/12/2009 n. 198).

ATTIVITA’ DI STESURA DI TESTI NORMATIVI

E’ stato l’estensore dei seguenti provvedimenti normativi (seguendone anche il relativo iter di approvazione al Pre-Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri, presso le competenti Commissioni Parlamentari ed il Consiglio di Stato per il prescritto parere):

- regolamento dell’E.N.E.A. (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), emanato ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 257/2003;

- regolamento avente ad oggetto la trasformazione dell’E.N.I.T. (Ente Nazionale Italiano Turismo) in Agenzia Nazionale del Turismo, ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 35/2005 convertito nella legge n. 89/2005;

- d.p.c.m. di trasferimento dall’I.C.E. all’Agecontrol delle risorse relative allo svolgimento dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli previsto dall’art. 18 del decreto legislativo n. 99/2004.

PRESIDENZE DI COMMISSIONI DI SEMPLIFICAZIONE

È stato responsabile delle commissioni, istituite con i rappresentanti delle Amministrazioni di volte in volte interessate, per la semplificazione normativa dei seguenti procedimenti:

- n. 13 della legge n. 59/1997 (sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo);

- n. 31 della legge n. 59/1997 (ricongiunzione dei periodi assicurativi);

- n. 89 della legge n. 59/1997 (iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali - sportello unico);

- n. 112 sexies della legge n. 59/1997 (rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali);

- n. 112 nonies della legge n. 59/1997 (rilascio di autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni);
- n. 2 della legge n. 50/1999 (apposizione di termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali);
- n. 16 della legge n. 50/1999 (passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di stato),
- n. 21 della legge n. 50/1999 (denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di P.S. da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i prestatori d'opera e pronosticati guaribili entro tre giorni);
- n. 27 della legge n. 50/1999 (denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e pronosticati non guaribili entro tre giorni);
- n. 45 della legge n. 50/1999 (gestione, custodia, destinazione ed alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca);
- n. 58 della legge n. 50/1999 (liquidazione della pensione);
- n. 59 della legge n. 50/1999 (liquidazione una tantum);
- n. 60 della legge n. 50/1999 (riscatto);
- n. 1 della legge n. 340/2000 (concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'I.N.A.I.L. o dell'I.N.P.S.);
- n. 3 della legge n. 340/2000 (approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio);
- n. 19 della legge n. 340/2000 "iscrizione a ruolo del notaio" (Allegato A, n. 19),
- n. 20 della legge n. 340/2000 "iscrizione del notaio trasferito" (Allegato A, n. 20),
- n. 21 della legge n. 340/2000 "rilascio del permesso di assenza del notaio" (Allegato A, n. 21),
- n. 22 della legge n. 340/2000 "nomina del coadiutore del notaio" (Allegato A, n. 22),
- n. 23 della legge n. 340/2000 "redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità" (Allegato A, n. 23),
- n. 24 della legge n. 340/2000 "redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina della nullità" (Allegato A, n. 24);
- n. 26 della legge n. 340/2000: "comunicazione degli atti di trasferimento dei terreni";
- n. 43 della legge n. 340/2000 (acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione);
- n. 44 della legge n. 340/2000 (archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada);
- n. 49 della legge n. 340/2000 (Catasto Edilizio);
- n. 55 della legge n. 340/2000 (concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione);

- n. 58 della legge n. 340/2000 (attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti);
- art. 11/a della legge n.- 246/2005 (procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino);
- art. 11/B della legge n.- 246/2005 (procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della Pubblica Sicurezza).

Per numerosi procedimenti l'attività di semplificazione è già stata completata con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo d.p.r., di cui ha scritto il testo, la relazione tecnico normativa, accompagnata dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (c.d. A.I.R.), dalla quantificazione degli eventuali oneri finanziari e dalla individuazione delle modalità necessarie alla loro copertura.

DOCENZE

- **Docente di diritto commerciale e dell'impresa presso la Scuola Superiore della Magistratura dal 2016 al 2018;**
- **Docente di diritto Tributario** ai corsi di specializzazione organizzati dall'Università Mercatorum di Roma e dal Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Caserta negli anni dal 2014 al 2017;
- **Docente di diritto Tributario** ai corsi di specializzazione organizzati dalla Seconda Università Mercatorum di Napoli e dalla Università della Campania Luigi Vanvitelli 2016 e 2017;
- **Docente di diritto civile e procedura civile** al corso di aggiornamento dei Giudici di pace del Distretto della Corte di Appello di Potenza tenuto nell'anno 1995;
- **Docente di procedura civile e procedura penale** al corso di perfezionamento dei funzionari del Distretto della Corte di Appello di Potenza tenuto nell'anno 1996;
- **Docente di procedura civile** al corso di aggiornamento dei Giudici di pace del Distretto della Corte di Appello di Potenza tenuto nell'anno 1997;
- **Docente di diritto amministrativo** al corso di aggiornamento dei dipendenti degli Enti Locali della Provincia di Ravenna tenuto presso il Centro di formazione professionale di Faenza nell'anno 1989;
- **Docente di diritto amministrativo e procedura penale** al corso di aggiornamento dei collaboratori amministrativi dipendenti degli Enti Locali della provincia di Ravenna tenuto presso il Centro di formazione professionale di Faenza nell'anno 1990.

PARTECIPAZIONE QUALE RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI

- relatore al convegno "la trasparenza bancaria nei servizi finanziari" tenutosi alla Camera dei Deputati il

23.05.2016 con relazione sul tema “il diritto di recesso del socio della Banca popolare alla luce delle recenti modifiche legislative”;

- relatore al convegno organizzato il 13.03.2015 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli presso la sua sede di Napoli avente ad oggetto “il Bilancio di Esercizio nelle controversie Giudiziarie: capacità e limiti”;

- relatore al convegno organizzato ad Aversa il 06.06.2015 dalla Seconda Università di Napoli avente ad oggetto “la tutela dell'impresa nella legalità”;

- relatore al convegno organizzato il 26.09.2015 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli presso il Tribunale di Napoli avente ad oggetto “il Conferimento di azienda: criticità ed opportunità”;

- magistrato coordinatore del corso “Operazioni sul capitale: risanamento, responsabilità, abuso” organizzato a Roma dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Fondazione Italiana del Notariato nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2016 con docenza avente ad oggetto “Il conferimento di beni in natura e di crediti nelle operazioni di aumento di capitale”;

- relatore al convegno organizzato dall'Università La sapienza di Roma avente ad oggetto “l'impugnazione delle delibere assembleari: i problemi irrisolti” in data 14.12.2016;

- relatore al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli avente ad oggetto “il ruolo del Tribunale delle imprese nelle crisi di impresa” in data 24.11.2017;

- relatore al convegno organizzato dalla Università Pegaso e dalla Polizia di Stato avente ad oggetto “analisi dei documenti societari, contabili e fiscali” svoltosi in Napoli in data 25.09.2017;

- docente al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura avente ad oggetto “il bilancio spiegato ai Giudici” in data 21.10.2014;

- relatore al seminario organizzato dalla Seconda Università degli studi di Napoli il 18.04.2016 nell'ambito del corso di “diritto processuale tributario” con lezione sul tema “la prova per presunzioni nel processo tributario”;

- docenza avente ad oggetto “Il processo tributario e l'iniziativa delle parti: vizi formali e di merito rilevabili d'ufficio” all'incontro di studio tenutosi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in data 09.05.2017;

- docenza avente ad oggetto “l'accertamento, le sanzioni e la riscossione” al master di II livello in diritto tributario tenutosi in Caserta in data 27.01.2017;

- docenza avente ad oggetto “la natura del processo tributario, gli atti impugnabili, le parti ed il Giudice competente” al master di II livello in diritto tributario tenutosi in Caserta in data 08.07.2016;

- docenza avente ad oggetto “Il ricorso per Cassazione e l'esecuzione della sentenza” al master di II

livello in diritto tributario tenutosi in Caserta in data 28.10.2016;

- docenza avente ad oggetto “l'accertamento, le sanzioni e la riscossione” al master di II livello in diritto tributario tenutosi in Caserta in data 27.01.2017;

- docenza avente ad oggetto “la trattazione della causa in primo grado. La fase decisoria” al corso di specializzazione in diritto tributario “la formazione e l'aggiornamento del difensore tributario” tenutosi in Caserta in data 11.05.2015;

- docenza avente ad oggetto “sospensione, interruzione e estinzione del processo” al corso di specializzazione in diritto tributario “la formazione e l'aggiornamento del difensore tributario” tenutosi in Caserta in data 21.09.2015;

In rappresentanza del Dipartimento per la Funzione Pubblica ha partecipato ai seminari “Semplificazione Amministrativa – le premesse per una nuova strategia” organizzati da Confindustria a Reggio Emilia il 11/09/2007 ed a Benevento il 18/09/2007, ove ha tenuto relazioni scritte pubblicate agli atti del convegno.

In rappresentanza del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha tenuto una relazione, avente ad oggetto l'attività di semplificazione intrapresa dal Governo Italiano, all'incontro con la delegazione del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale della Cina avvenuto a Palazzo Vidoni in data 19 ottobre 2007.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolare dell'impresa A.B.I. (attività Beni immobiliari) con sede in Faenza dal 01.07.1984 al 30.10.1988;
Funzionario direttivo – capo settore del Comune di Faenza dal 02.11.1988 al 05.10.1992.

COMMISSIONI DI CONCORSO

- Membro della commissione di concorso per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato nell'anno 2014;

- Membro della commissione del concorso pubblico per titoli per la nomina di un assistente sociale presso le O.O.P.P. Raggruppate di Faenza tenuto nell'anno 1989;

Membro della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di Agente di Polizia Municipale del Comune di Faenza tenuto nell'anno 1990;

- Membro della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di un funzionario direttivo del Servizio Ecologia ed Ambiente del Comune di Faenza tenuto nell'anno 1991;

- Membro della commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di n. 2 assistenti amministrativi della Provincia di Ravenna tenuto nell'anno 1991.



Riforma della Giustizia Tributaria

a cura di Dr. Roberto Rustichelli, Avv. Maurizio Villani, Cav. Franco Antonio Pinardi

PARTE PRIMA

A) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La gestione della giustizia tributaria non può più essere affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è una parte in causa e che non deve assolutamente condizionare l'organizzazione processuale (basta citare l'ultimo esempio del mancato rispetto del termine dell'01 giugno 2016 per il Decreto Ministeriale per l'immediata esecutività delle sentenze ex art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 156/2016). Infatti, bisogna rispettare l'art. 111, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale" (come oltretutto prevedeva l'art. 10 della Legge Delega n. 23 dell'11 marzo 2014). Secondo me, la giustizia tributaria deve essere gestita ed organizzata, anche dal punto di vista finanziario, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deve esercitare l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici tributari attraverso il Consiglio della Giustizia Tributaria e deve riferire annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia tributaria.

Di conseguenza, con la riforma, devono essere trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi all'attività giurisdizionale delle attuali commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze del MEF, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.

Solo in questo modo la giustizia tributaria oltre che essere può "apparire" terza ed imparziale, rispettando scrupolosamente il dettato costituzionale.

Oltretutto, l'art. 6, comma 1, della CEDU testualmente dispone: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta".

La clausola del giusto processo è comunque applicabile a tutti i processi tributari nei quali si contestano sanzioni sia penali che amministrative (Corte CEDU, sentenza del 23 novembre

2006, Jussila contro Finlandia).

In definitiva, si deve creare una magistratura autonoma specializzata, tenendo conto che la Corte Costituzionale, su mia eccezione, con l'ordinanza n. 144 del 23 aprile 1998 ha stabilito che le Commissioni tributarie, come giurisdizioni speciali, possono essere soppresse, trasformate o riordinate, con il duplice limite di non snaturare le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a Costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a Costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione.

In conclusione, deve essere istituita la quarta magistratura autonoma rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.

I difensori devono continuare ad essere quelli previsti dall'art. 12 D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che logicamente devono essere preparati e specializzati alla luce delle modifiche processuali, strutturali ed organizzative.

B) TRIBUNALI TRIBUTARI E CORTI D'APPELLO TRIBUTARIE – SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Bisogna cambiare denominazione ai nuovi organi della giustizia tributaria, che saranno "Tribunali Tributari e Corti d'Appello Tributarie".

I Tribunali Tributari devono avere sede presso le attuali circoscrizioni dei Tribunali ordinari.

Il Tribunale Tributario si deve articolare in sezioni, che possono essere specializzate anche per materia.

Il Tribunale Tributario giudica in composizione monocratica e collegiale, con udienze che si devono tenere tre volte alla settimana.

Le Corti d'Appello Tributarie devono avere sede presso gli attuali distretti di Corte d'Appello per non rendere difficile la difesa da parte dei contribuenti, soprattutto in Regioni con lunghe distanze (come per esempio la Puglia).

La Corte d'Appello tributaria giudica in composizione collegiale; ogni collegio giudicante è presieduto

dal Presidente della Sezione e giudica con numero invariabile di tre votanti.

Anche in questo caso si devono tenere tre udienze settimanali.

Tutti i giudici tributari ogni cinque anni devono cambiare sezione.

Deve essere istituita una sezione speciale autonoma della Corte di Cassazione.

C) SEZIONE DELLA MEDIAZIONE

Deve essere totalmente abrogato l'attuale art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 perché la mediazione non deve più essere svolta davanti allo stesso organo fiscale che ha notificato l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale o gli altri atti impositivi impugnati, questo perché viene altamente compromessa l'imparzialità e la serenità di giudizio.

Di conseguenza, secondo me, presso ciascun Tribunale Tributario deve essere istituita una sezione speciale di mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all'ente accertatore, competente nell'ambito dei procedimenti di cui succitato art. 17-bis.

Come ho più volte scritto, secondo me, la sezione deve essere composta da un giudice del Tribunale Tributario, da un funzionario fiscale e da un professionista abilitato alla difesa dinanzi ai giudici tributari.

Se all'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla suddetta sezione non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Se nonostante l'invito della sezione non si raggiunge la mediazione, il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso ed il fascicolo è trasmesso d'ufficio alla segreteria del Tribunale Tributario competente, che logicamente deciderà con giudice diverso da quello che era presente nella sezione della mediazione per un evidente caso di incompatibilità (come più volte correttamente rilevato dalla Corte EDU, con le sentenze del 28 settembre 1995, del 06 giugno 2000 e del 09 novembre 2006).

Tutta la fase della mediazione non deve avere limiti di tempo, come oggi, per dare la possibilità alle parti di potersi confrontare in maniera serena davanti ad un organismo terzo.

Logicamente, ingiustificate resistenze o assurde prese di posizioni, soprattutto se in contrasto con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità o con circolari ministeriali, saranno valutate in sede di pronuncia della sentenza di merito, come comportamento processuale delle parti.

Infine, secondo me, si deve aumentare di molto il limite attuale dei 20.000 euro per la mediazione, portando il limite a 200.000 euro (al netto delle sanzioni e degli interessi) anche per deflazionare

il contenzioso tributario alla luce delle segnalazioni succitate del primo Presidente della Corte di Cassazione.

D) GIUDICI TRIBUTARI PROFESSIONALI E COMPETENTI

La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso pubblico a base regionale per esame (art. 97, ultimo comma, e art. 106, primo comma, della Costituzione).

Le prove scritte ed orali si dovranno svolgere presso i capoluoghi di regione in base al numero di assunzioni da effettuare, tenendo conto anche delle sezioni distaccate.

L'esame consiste in una prova preselettiva, in due prove scritte di diritto tributario e stesura di sentenza, una prova orale in varie materie tributarie, processuali e contabili (questo per evitare clamorosi casi di nullità assoluta delle sentenze, Cassazione – Sez. VI – sentenza n. 6162 del 17/03/2014).

La commissione giudicante deve essere presieduta da un magistrato della Corte di Cassazione e composta da professori universitari e da avvocati iscritti all'albo speciale dei cassazionisti da oltre venti anni e con specifica competenza professionale nel processo tributario.

I giudici tributari vincitori di concorso pubblico e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non possono assumere impieghi pubblici o privati, non possono esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione, non possono essere membri della Corte Suprema di Cassazione, del Parlamento Nazionale o del Parlamento Europeo, né ricoprire qualsivoglia carica politica.

In definitiva, le incompatibilità devono essere assolute proprio perché i giudici tributari saranno a tempo pieno e parificati a tutti gli effetti, anche economici, ai giudici ordinari.

Infatti, ai giudici tributari deve spettare, oltre il trattamento economico corrispondente all'analogo incarico e funzione svolta presso la giurisdizione ordinaria, anche una indennità aggiuntiva da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio della Giustizia Tributaria.

I giudici tributari, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Ai componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d'Appello tributarie, logicamente, devono applicarsi le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

In caso di comportamenti non conformi a doveri o alla

dignità del proprio ufficio, i giudici tributari sono soggetti, nei casi tassativamente previsti dalla legge, alle sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della censura, della sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a due anni con perdita dei compensi fissi e, in casi di gravi trasgressioni, della rimozione dall'incarico, senza la possibilità di essere rinominati giudici tributari.

Solo una magistratura specializzata è in grado di interpretare le leggi fiscali (spesso confusionarie e contraddittorie), conoscere e ben gestire un processo, con allo stesso tempo una adeguata preparazione sugli istituti fondamentali del diritto tributario.

Ove, poi, le controversie trattate richiedano competenze ancora più specialistiche, ad esempio in materia contabile, bancaria, di valori e di estimi castali, i giudici tributari possono nominare un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.).

E) UFFICI DI SEGRETERIA

Deve essere istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giustizia tributaria.

E' istituito presso ogni Tribunale Tributario e ogni Corte d'Appello tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento per ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni relative al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presso l'ufficio di segreteria di ogni Corte d'Appello tributaria è istituita una speciale sezione del massimario che deve provvedere a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze della stessa e dei Tribunali Tributari aventi sede nella circoscrizione.

Il personale di segreteria, in definitiva, non deve assolutamente dipendere dal MEF, come stigmatizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, nella relazione per l'anno 2000, così scriveva:

“La collocazione del personale degli uffici di segreteria nell'amministrazione finanziaria finisce per determinare condizionamenti, anche involontari, comunque non corrispondenti alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e alla par condicio delle parti nel processo”.

F) ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore della nuova legge di riorganizzazione della nuova giustizia tributaria deve essere abrogato il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Le attuali controversie dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, pendenti alla data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti d'Appello tributarie, sono rispettivamente attribuite ai Tribunali Tributari ed alle Corti d'Appello tributarie tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.

Non deve essere assolutamente prevista alcuna istanza di fissazione d'udienza che potrebbe compromettere il diritto di difesa dei contribuenti.

PARTE SECONDA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

ULTERIORI NECESSARIE MODIFICHE PROCESSUALI

Nonostante l'importante e significativo intervento del D.Lgs. n. 156/2015, secondo me, sono necessarie ulteriori modifiche processuali per rendere totalmente paritaria la posizione processuale delle parti pubbliche e private, che da anni tutti i professionisti del settore auspicano.

Segnalo le seguenti modifiche:

1) inserimento della testimonianza nella fase istruttoria del processo tributario per consentire al contribuente di contrastare efficacemente le tesi della Guardia di Finanza e dell'Amministrazione finanziaria che spesso si basano su testimonianze di terzi avverso le quali il contribuente non è oggi in grado di difendersi per il noto divieto della testimonianza posto dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992; infatti, nell'attuale processo tributario, le dichiarazioni di terzi fatte alla Guardia di Finanza e agli Uffici Fiscali sono acquisite al giudizio come prove documentali, mentre quelle portate dal contribuente non possono trovare accesso agli atti processuali;

2) stabilire che sulla ricusazione del giudice tributario deve decidere una sezione diversa da quella alla quale appartiene il componente della commissione tributaria ruscata;

3) in caso di litisconsorzio originario, prevedere che il deposito del primo ricorso radica la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 39 c.p.c. (Cassazione a Sezioni Unite n. 14815/08; Cassazione n. 2907/10, Cassazione n. 18690/2016 e Cassazione n. 22729/2016); questo per dare indicazioni chiare e precise ai ricorrenti ed evitare lungaggini processuali, in ossequio all'art. 111, comma 2, secondo periodo, della Costituzione;

4) per le sospensive deve sussistere solo il danno grave e non anche quello irreparabile, vertendosi in questioni economiche, talora di modesto importo;

5) competenza delle commissioni tributarie anche per tutte le fasi del procedimento amministrativo che hanno portato all'adozione ed alla formazione di quell'atto;

6) rendere applicabile la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 del codice di procedura civile quando pende altro processo innanzi a diverso organo giudiziario (civile, penale o amministrativo) dalla cui risoluzione può dipendere la definizione del giudizio tributario;

7) consentire, nella fase istruttoria, ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente (art. 24 della Costituzione);

8) ammettere l'accertamento tecnico preventivo, come previsto dagli artt. 696 e 696-bis del codice di procedura civile, soprattutto quando si tratta di cristallizzare posizioni delle parti per la determinazione dei valori degli immobili o dei valori delle rimanenze di magazzino, che potranno avere rilievo nella fase di accertamento fiscale;

9) stabilire che le prove acquisite in violazione dei divieti tassativamente previsti dalla legge non possono mai essere utilizzate dalle parti processuali sia private che pubbliche, stabilendo che l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;

10) consentire sempre l'impugnazione cumulativa di più atti tributari con il pagamento di un unico contributo tributario unificato;

11) ammettere espressamente il ricorso collettivo soltanto su questioni di diritto e non di fatto, in modo che i contribuenti abbiano le idee ben chiare sull'istituzione del giudizio tributario;

12) stabilire che nella discussione orale in udienza deve sempre parlare per primo il difensore dell'ente impositore e dell'agente della riscossione e per ultimo il difensore del ricorrente, con l'ammissione di una sola replica per parte;

13) stabilire che il ricorso o l'appello dichiarato inammissibile soltanto per motivi formali può essere riproposto se non è decorso il termine stabilito dalla legge;

14) prevedere l'impugnazione dell'autotutela, espressa o tacita, sia per motivi di illegittimità e sia per motivi di infondatezza della pretesa tributaria, soprattutto in ossequio all'art. 53, comma 1, della Costituzione;

15) precisare che il ricorso o l'atto di appello è inammissibile soltanto se l'esemplare depositato in segreteria non è conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito all'ufficio impositore, indipendentemente da irregolarità puramente formali;

16) stabilire che, in caso di inefficacia degli atti conseguenti all'estinzione del processo, rimangono ferme le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato;

17) stabilire che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, se la riassunzione non avviene entro il termine stabilito non si estingue l'intero processo ma resta salva e impregiudicata la sentenza impugnata; in questo modo, si evita l'assurdo che l'Agenzia delle Entrate non riassuma mai i giudizi sapendo che, in caso di inerzia del contribuente (anche se vittorioso in Cassazione), rivive sempre l'atto di accertamento o la cartella iniziale notificati all'origine;

18) conciliazione anche in pendenza del ricorso per Cassazione e di revocazione;

19) prevedere espressamente l'estinzione anche parziale del processo tributario per rinuncia al ricorso, per evitare le problematiche che potrebbero sorgere a seguito della c.d. rottamazione dei ruoli e dell'impegno a rinunciare ai giudizi (art. 6, comma 2, legge n. 225 del 01 dicembre 2016 in G.U. n. 282 del 02/12/2016 – S.O. n. 53);

20) prevedere la possibilità che il giudice tributario possa decidere secondo equità;

21) indicare tassativamente tutti gli atti impugnabili; questo per dare indicazioni precise e corrette ai contribuenti;

22) ritenere sempre applicabile l'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, per consentire alla parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice di essere rimessa in termini;

23) decorrenza dei nuovi istituti processuali per tutti i processi tributari in corso all'entrata in vigore della nuova legge processuale;

24) prevedere l'abrogazione del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e degli artt. 32, commi quarto e quinto, del DPR n. 600 del 29/09/1973 e 52, quinto comma, DPR n. 633 del 26/10/1972.

PARTE TERZA

DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

Si precisa che, dopo la strutturale riforma della giustizia tributaria e dopo le ulteriori modifiche al processo tributario, è necessario prevedere e disciplinare la definizione di tutte le liti fiscali pendenti, tenendo conto delle sentenze depositate, per annullare o sensibilmente ridurre il gravoso carico del contenzioso tributario sino ad oggi esistente.



Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2018 Regione Campania



*intervento del Presidente della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî
C.U.G.I.T. - Dr. Roberto Rustichelli*

SOPPRESSIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E LORO ACCORPAMENTO AI TRIBUNALI

Tale soppressione è gravemente dannosa per il Paese atteso che:

1) le commissioni tributarie funzionano molto bene atteso che nel 2016 hanno abbattuto l'arretrato di oltre il 12% (i nuovi processi iscritti sono stati circa 232mila mentre quelli decisi sono quasi 300mila), mentre detto trend assai positivo è proseguito anche nei primi nove mesi del 2017, in cui i nuovi processi iscritti sono stati circa 159.327 e quelli decisi 193.816 con una riduzione delle pendenze pari al 12,52%;

2) la riforma comporta inutilmente notevoli costi essendo prevista la creazione di 700 nuovi Giudici ordinari, il cui costo medio comprensivo dei contributi a carico dello stato è di 160.000,00 annui (dati del Ministero della Giustizia), per un costo totale di Euro 112.000.000,00 a fronte dei circa 12.000.000,00 oggi spesi per i 3.000 giudici tributarî la cui retribuzione fissa è pari a circa 4.000,00 annui cadauno (non sono previsti contributi) e quella variabile complessiva in circa 30.000.000,00, con un aumento dei costi (presumendo che i 700 nuovi giudici abbiano la medesima produttività degli attuali 3.000) di quasi 80 milioni di Euro);

3) la riforma è di difficile attuazione, atteso che attualmente mancano oltre 1.500 giudici ordinari, per cui appare assai difficile poterne in breve tempo reclutare altri 700 di nuovi;

4) il trasferimento dell'arretrato e del nuovo contenzioso finirebbe per ingolfare la giustizia civile già gravata di oltre 3 milioni di cause arretrate: del resto, il trasferimento alla Corte di Cassazione delle cause prima di competenza della Commissione tributaria centrale ne ha determinato l'attuale collasso, atteso che sono pendenti in Cassazione oltre 100.000 cause arretrate, di cui oltre il 70% è costituito da cause di natura tributaria;

5) la soppressione dei giudici tributarî, oggi composti non solo da magistrati di carriera, ma anche da ex funzionari pubblici, avvocati e commercialisti, sottrarrebbe professionalità che hanno evidenti e specifiche competenze nella materia spesso non facenti parte del bagaglio culturale

ed esperienziale dei magistrati di carriera, con evidenti riflessi negativi sulla qualità della giurisdizione;

6) il trasferimento della giurisdizione tributaria in quella civile, ove la difesa è riservata ai soli avvocati, impedirebbe l'esercizio della difesa da parte dei commercialisti, degli ingegneri, dei geometri e dei periti, le cui specifiche competenze costituiscono indubbiamente un indispensabile baluardo nella difesa dei diritti del cittadino contribuente e delle imprese, nonché un fondamentale contraddittorio con l'amministrazione impositrice ai fini della corretta valutazione in fatto ed in diritto da parte dell'organo giudicante.

Vi sono, inoltre, altre importanti questioni relative alla giurisdizione tributaria che vanno affrontate dall'eleggendo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria:

1) il Ministero dell'economia ha introdotto il processo telematico tributario senza dotare gli uffici dei necessari strumenti informatici e senza effettuare la necessaria formazione ai giudici, soprattutto a quelli non togati non abituati a tale nuova gestione del fascicolo (da cartaceo a telematico), con il risultato, ad esempio, che durante l'udienza e la camera di consiglio non è possibile, stante l'assenza del computer e del relativo collegamento, consultare la documentazione depositata dalle parti;

2) i giudici tributarî sono retribuiti con il compenso di soli 11,50 Euro per la redazione della sentenza: tale compenso, fermo al 2004, deve essere reso più dignitoso e portato ad almeno 50 Euro lordi (pari a quello che percepivano i Giudici di pace prima della riforma che ha attribuito loro un compenso base mensile fisso superiore di oltre il 350% a quello dei giudici tributarî);

3) va riformata la carriera dei giudici tributarî non togati, consentendo loro, dopo aver svolto le funzioni di vice Presidente di sezione per almeno cinque anni, di poter partecipare al concorso di Presidente di sezione.

4) in analogia alla giurisprudenza comunitaria (che ha previsto l'obbligo, ad esempio per l'Irlanda, di riconoscere la posizione previdenziale ai suoi giudici onorari), deve essere prevista una specifica posizione previdenziale anche per i giudici tributarî italiani (soprattutto per quelli non togati, spesso non coperti da alcuna forma pensionistica).



20 MAGGIO 2018

**ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

*I nostri candidati per una vera
Giustizia Tributaria*





La Corte dei Conti: giurisdizione amministrativa "speciale" a tutela della finanza pubblica

intervento di Massimiliano Atelli, Ermanno Granelli e Roberto Rustichelli

La Corte dei Conti: giurisdizione amministrativa "speciale" a tutela della finanza pubblica.

Nel disegno costituzionale, i giudici speciali erano destinati alla soppressione in breve tempo, con l'eccezione della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Magistratura militare. Segnatamente, ai sensi della VI disposizione transitoria¹ (norma che va letta in combinato disposto con l'art. 102², comma 2, sul divieto di costituzione di giudici speciali), "entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari".

La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, "ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge". Si tratta di una giurisdizione per titulus, non per causa petendi, per materia ed esclusiva, prevista direttamente da una disposizione costituzionale, senza che rilevi la situazione giuridica soggettiva sottostante.

Sul versante sistematico va sottolineato che sia il Consiglio di Stato (e ovviamente i Tribunali Amministrativi Regionali in primo grado) che la Corte dei Conti sono qualificati alla Costituzione sia come organi ausiliari del Governo sia come giudici aventi giurisdizione esclusivamente in controversie che coinvolgono la Pubblica Amministrazione e che, comunque, presuppongono l'esercizio dei poteri pubblici. Nell'art. 135 della Costituzione, poi, viene stabilito che il potere di nomina dei giudici costituzionali spetta "alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative", sicché viene riconosciuta l'esistenza di una magistratura ordinaria e di più magistrature amministrative; l'art. 2 della legge n. 87 del 1953, a sua volta, prevede che tre giudici costituzionali sono nominati dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei Conti.

La dottrina ha spesso configurato la Corte dei Conti

come giurisdizione amministrativa speciale; in tal senso sono interessanti le riflessioni di Guicciardi, che qualifica il Consiglio di Stato come giudice amministrativo "ordinario" e la Corte dei Conti come giudice amministrativo "speciale"; la medesima posizione è condivisa da Zanobini, che annovera la Corte dei Conti come "tribunale amministrativo speciale"; nella medesima direzione, più recentemente, anche Nigro e Sandulli, che individuano la Corte dei Conti come giurisdizione amministrativa speciale.

Va aggiunto che, sul versante organizzativo, per la Corte dei Conti e per il TAR / Consiglio di Stato vi è una disciplina pressoché analoga per l'accesso ai rispettivi ruoli, trattandosi di concorsi di secondo grado, e per la progressione di carriera.

Occorre certamente richiamare la sentenza n. 226 del 1976 nella quale la Corte costituzionale ha evidenziato che: "Composta di magistrati, dotati delle più ampie garanzie di indipendenza (art. 100, secondo comma, Cost.), che, analogamente ai magistrati dell'ordine giudiziario, si distinguono tra loro "solo per diversità di funzioni" (art. 10 legge 21 marzo 1953, n. 161); annoverata, accanto alla magistratura ordinaria ed al Consiglio di Stato, tra le "supreme magistrature" (art. 135 Cost.); istituzionalmente investita di funzioni giurisdizionali a norma dell'art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti è, infatti, l'unico organo di controllo che, nel nostro ordinamento, goda di una diretta garanzia in sede costituzionale. Ed è appunto muovendo dall'esplicito riconoscimento di questa particolare posizione della Corte dei conti e della natura delle sue attribuzioni di controllo, che una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha avuto occasione di affermare la non assoggettabilità degli atti da essa adottati nell'esercizio di quelle attribuzioni ad alcun sindacato".

Nel corso degli anni la Corte dei Conti non solo ha mantenuto la giurisdizione in materia di responsabilità erariale e in materia pensionistica ma ha visto un sensibile ampliamento delle sue funzioni di controllo nei confronti dello Stato e soprattutto delle autonomie locali. Al riguardo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 39 del 2014, pronunciandosi sulle norme che hanno istituito i controlli finanziari sugli enti locali, ha affermato che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana

¹ VI disposizione transitoria e finale della Carta Costituzionale: "Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari".

² Art. 102, comma 2, Cost.: "Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura".

gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali (inclusi quelli dotati di autonomia speciale), ponendosi conseguentemente su un piano distinto rispetto ai controlli disciplinati dalle fonti "speciali" di autonomia. In particolare, ad avviso della Corte costituzionale, il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. Nella sentenza n. 60 del 2013 la Corte costituzionale ha affermato che i controlli demandati alla Corte dei Conti sono legittimi, in quanto finalizzati ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). I suddetti controlli si collocano nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collet-

tive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). In sintesi, la Corte dei Conti si configura come unico e fondamentale presidio magistratuale della regolarità e della correttezza della gestione delle finanze pubbliche. Di conseguenza, dal lato organizzativo la Corte rientra nell'ambito delle giurisdizioni amministrative, mentre dal lato funzionale si configura come giudice e controllore esclusivo della finanza pubblica. E' evidente che la partecipazione dei magistrati della Corte dei Conti costituisce un utile ed essenziale apporto per l'esercizio della giurisdizione tributaria, atteso che i tributi incidono in maniera determinante sulla finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio, il cui controllo spetta in via esclusiva alla medesima Corte per diretta previsione costituzionale. Poiché vi è infatti una stretta connessione tra la materia tributaria e la contabilità pubblica di pertinenza della Corte, i magistrati della Corte dei Conti nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni fiscali possono certamente offrire alle commissioni tributarie un punto di vista allargato sull'intera finanza pubblica.

Massimiliano Atelli

*Componente del Consiglio
di Presidenza della Corte dei Conti*

Ermanno Granelli

*Presidente dell'Associazione
Magistrati Corte dei Conti*

Roberto Rustichelli

*Presidente Nazionale della Confederazione
Unitaria Giudici Italiani Tributarî - C.U.G.I.T.*



Il 20 maggio **vota i candidati proposti dalla C.U.G.I.T.** come segno di condivisione e cambiamento, per una Giustizia, quella tributaria, che merita, insieme con i suoi Giudici, pari dignità con le altre giurisdizioni, terzietà, autonomia e indipendenza.

Vota il cambiamento rispetto a chi vuole continuare a detenere logiche di tracotante preminenza: adesso si può cambiare davvero.



Francesco Antonino Cancilla



ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE

- Magistrato della Corte dei Conti (dal 16/12/2013, nominato con DPR 03/12/2013), attualmente in servizio presso la Sezione di controllo per la Regione Siciliana (Palermo);
- Giudice presso la Commissione tributaria provinciale di Palermo; responsabile per la raccolta e la segnalazione delle sentenze della medesima Commissione al Massimario;
- Componente dell'Ufficio del Massimario presso la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia.

PRECEDENTI ATTIVITÀ LAVORATIVE

Già Magistrato ordinario (nominato con D.M. 06/12/2007), giudice del settore civile presso il Tribunale di Termini Imerese sino al 15/12/2013; è stato pure designato Magistrato di riferimento per l'informatica presso il Tribunale di Termini Imerese (da novembre 2010 a giugno 2013) e Magistrato di riferimento e formatore per il diritto europeo per il distretto della Corte d'Appello di Palermo (nomina del Consiglio Superiore della Magistratura – da giugno 2013).

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST LAUREA

- Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), conseguita con voti 110/110 e Lode presso l'Università di Palermo il 27/10/2000;
- Frequenza della Scuola di Specializzazione in Comparazione giuridica su base romanistica (a.a. 2000/2001) presso l'Università degli Studi di Palermo;
- Master in Diritto delle società ed economia delle aziende conseguito nel maggio del 2017.

DOTTORATO – ASSEGNO DI RICERCA

- Dottore di ricerca in "Diritto Comunitario e Diritto Interno: Fonti, Organizzazione, Attività" (Ciclo XVI 2001-2004) presso l'Università degli Studi di Palermo; tesi: "Dai poteri degli Stati ai diritti dei cittadini: la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la procedura di infrazione";
- Assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Palermo dal settembre 2004 al dicembre 2007;

ABILITAZIONI

Abilitato e ammesso all'esercizio della professione di Avvocato nel 2004.

ALTRO

Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario in Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Palermo (decreto del Rettore n. 186 del 24/01/2012).

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA

- Docente per contratto di "Diritto amministrativo" e di "Diritto civile" presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo (dal 2005 al 2017);
- Docente per contratto dell'insegnamento di "*Diritto dell'ambiente*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo per l'anno accademico 2005/2006;
- Docente per contratto dell'insegnamento di "*Istituzioni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica comunitaria*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo per l'anno accademico 2006/2007;
- Docente per contratto - dell'insegnamento di "*Istituzioni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica comunitaria*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo per l'anno accademico 2007/2008;
- Docente per contratto dell'insegnamento di "*Diritto internazionale privato*" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Palermo per l'anno accademico 2010/2011;
- Docente per contratto dell'insegnamento di "*Diritto internazionale*" presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Palermo 2010/2011;
- Docente per contratto dell'insegnamento di "*Diritto civile*" presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso (a.a. 2014/2015; 2015/2016).

Relatore in corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Scuola Superiore della Magistratura

- Relatore all'incontro di studio "La riforma del processo civile" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la formazione – Palermo 26 ottobre 2009;
- Relatore all'incontro di studio "Le notificazioni nel processo civile" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la formazione – Palermo 28 aprile 2010;

- Relatore al seminario su “I servizi sociali tra ordinamento interno ed ordinamento europeo: prospettive di riforma ed esigenza di tutela dei diritti sociali” svoltosi a Palermo il 07/06/2010 nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in “Diritto comunitario e diritto interno: fonti, organizzazione, attività”;
- Relatore all’incontro di studio “Le notificazioni nel processo civile” organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura (Scandicci, Firenze, 29/01/2013);
- Relatore all’incontro di studio “Il processo civile del giudice di pace” organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura (Scandicci, Firenze, 30/09/2013);
- Relatore all’incontro di studio “I rapporti giuridici dematerializzati con la Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura (Scandicci, Firenze, 22/10/2014);
- Relatore sul tema “Patrocinio a spese dello Stato e responsabilità amministrativa” nell’ambito del corso “Il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di Milano (Milano, 8 ottobre 2015);
- Relatore sul tema: “L’incidenza delle norme di contabilità pubblica sulle obbligazioni e sui contratti della Pubblica Amministrazione” nell’ambito del corso “I rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura territoriale di Palermo (Palermo, 29 maggio 2017);

Relatore in corsi organizzati dalla Corte dei Conti:

- L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di controlli della Corte dei Conti sugli enti locali con particolare riferimento ai controlli previsti dal decreto legge 174/2012 (Palermo, 08/09/2014);
- Il controllo della Corte dei Conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali (Palermo, 08/09/2014).

Relatore in corsi di alta formazione:

- Relatore sul tema “*Il ruolo della Corte dei Conti in materia di controllo degli enti locali*” nel corso “*L’attuazione delle riforme della P.A. - Trasparenza e legalità*” (Siracusa, 3 ottobre 2014);
- Docente nel corso: “*L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione*” (Agrigento, 16, 19 e 22 dicembre 2014);
- Relatore nel corso: “*L’attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli enti locali. Obiettivi, coordinamento con le norme anticorruzione*” (Catania, 27 marzo 2015);
- Docente nel corso: “*Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza: aggiornamento del Piano triennale, monitoraggio e responsabilità*” (Catania, 3, 4, 10 e 11 dicembre 2015);
- Docente nel corso: “*Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza: Area di rischio: Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi*” (Catania, 18 e 19 febbraio 2016);
- Docente nel corso: “*Gli adempimenti anticorruzione e trasparenza: area di rischio: autorizzazioni e concessioni*” (Catania, 10 e 11 marzo 2016);

- Docente in corsi postuniversitari di livello avanzato in materia di *Contabilità pubblica* (Roma febbraio – aprile 2018);
- Relatore sull’argomento della responsabilità erariale nel convegno “*La Legge Gelli Bianco e le novità in tema di responsabilità medica*” (Palermo, Università LUMSA, 20 aprile 2018).

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI APPROFONDIMENTO ALL’ESTERO

- Svolgimento di tirocinio presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dal 14 aprile al 31 luglio 2004; Attività di ricerca presso il Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso il Parlamento Europeo (Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea (Bruxelles, 2003);
- Attività di ricerca presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea (Bruxelles, 2003) Partecipazione su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura al convegno “*Themis Initial Training International Competition*” svoltosi a Bucarest dal 22 al 26 settembre 2008, organizzato dalla rete europea di formazione giudiziaria EJTN (European Judicial Training Network); Relatore sul tema “*National Judges and Communitisation of International Private Law: Guidelines from Judgments of the E.C.J.*”;
- Partecipazione –su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura- al corso: “*The Anti-Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78*” svoltosi a Treviri nei giorni 15/16 marzo 2010 presso ERA (Accademia di diritto europeo);
- Stage (su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura) presso il Tribunale di Bruxelles dal 18/10/2010 al 29/10/2010 nell’ambito dei Programmi di scambio per le autorità giudiziarie organizzate –con il sostegno dell’Unione Europea- dalla Rete Europea per la Formazione Giudiziaria (REFJ – EJTN).

PUBBLICAZIONI

Monografia:

- Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, Giuffrè, Milano, 2009, pp. I-403;

Altre pubblicazioni:

- Alcune considerazioni sulla legge comunitaria per il 2001, in *Nuove Autonomie*, n. 4-5/2002, pp. 617-632;
- La tutela dei consumatori: brevi note sul bilanciamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in *Il Foro italiano*, n. 6/2002, pt. IV, 317-326;
- Il Comitato delle Regioni della Comunità Europea: competenze e prospettive di evoluzione, in *Nuove Autonomie*, 3/2003, pp. 389-404;
- Libera circolazione degli alimenti e tutela delle tradizioni nazionali dei consumatori: quali modelli di giudizio?, in *Nuove Autonomie*, n. 1-2/2003, pp. 117-132;
- L’esecuzione “collaborativa” del diritto comunitario: il problema della giurisdizione e dei poteri di cognizione

del giudice, in Foro Amministrativo TAR, n. 11/2004, pp. 3551-3562;

- Ragionevolezza e bilanciamento nelle tecniche di giudizio della Corte di Giustizia, in G. Verde – S. Pajno (a cura di), Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 1-55;
- La zona grigia tra appalto concorso e licitazione privata, in Rivista giuridica dell'edilizia, n. 3/2005, pp. 674-680;
- La revisione dei prezzi nell'appalto di opere pubbliche fra vecchie e nuove questioni: la rinascita di un istituto, in Nuove Autonomie, 4-5/2005, pp. 733-739;
- L'omissione della pubblicazione del bando di gara nella giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Servizi pubblici e appalti, n. 2/2005, pp. 519-524;
- La forma della procura e la giustificazione dei poteri di rappresentanza nella fase di prequalificazione delle procedure ristrette, in Nuove Autonomie, n. 3/2005, pp. 435-441;
- I "patti di integrità" nelle procedure di evidenza pubblica: autonomia negoziale o potestà sanzionatoria, in Servizi pubblici e appalti, n. 3/2005, pp. 604-615;
- Norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e art. 117, comma 1, della Costituzione. Brevi note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, in Nuove Autonomie, 3-4/2007, pp. 629-636;
- Espropriazione per pubblica utilità e tutela dei diritti fondamentali: l'integrazione "europea" del parametro di costituzionalità, in Rivista giuridica dell'edilizia, n. 1/2008, pp. 184-195;
- Questioni di legittimità costituzionale nella prospettiva europea: il processo, gli interessi e i diritti fondamentali, in La Magistratura, n. 2/2008, pp. 146-157;
- Violenze sessuali e abusi in danno dei minori: considerazioni di diritto dell'Unione Europea e di diritto internazionale, in La Magistratura n. 1-2/2009, pp. 122-135;
- Il mandato di arresto europeo alla luce del Trattato di Lisbona, in La Magistratura, n. 3-4/2009, pp. 46-55;
- Profili concorrenziali ed economici del welfare sanitario: un caso esemplare di irragionevole restrizione del mercato, in www.giustamm.it (Giustizia amministrativa – Rivista di diritto pubblico), maggio 2011;
- Commento all'art. 33 "Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti", in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 348-353;
- Commento all'art. 34 "Oneri per gli interventi conservativi imposti", in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 353-361;
- Commento all'art. 127 "Consultabilità degli archivi privati", in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 957 – 971;
- Commento all'art. 174 TFUE (Titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale", in Carlo Curti Gialdino (a cura di), Codice dell'Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1401- 1406;
- Commento all'art. 175 TFUE (Titolo XVIII "Coesione

economica, sociale e territoriale", in Carlo Curti Gialdino (a cura di), Codice dell'Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1406- 1411;

- Commento all'art. 176 TFUE (Titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale", in Carlo Curti Gialdino (a cura di), Codice dell'Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1412- 1414;
- Commento all'art. 177 TFUE (Titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale", in Carlo Curti Gialdino (a cura di), Codice dell'Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1414- 1422;
- Commento all'art. 178 TFUE (Titolo XVIII "Coesione economica, sociale e territoriale", in Carlo Curti Gialdino (a cura di), Codice dell'Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, pp.1423- 1435;
- Vicende dell'esecuzione civile nel diritto internazionale privato e nel diritto dell'Unione Europea, in Francesco Antonino Cancilla, Federico Russo, La sospensione dell'esecuzione civile, Giuffrè, Milano 2012, pp. 111-135;
- Brevi considerazioni critiche su opponibilità, pubblicità e apparenza nelle donazioni. Note a margine degli articoli 561 e 563 c.c., in Vita Notarile, n. 1/2012, pp. 435-444;
- Le azioni (cap. V) in AA.VV., Diritto processuale amministrativo (a cura di A. Sandulli), Giuffrè, Milano 2013, pagg. 109-130;
- Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della concorrenza nelle società a controllo pubblico: brevi annotazioni sull'integrazione degli strumenti di governo societario, in AA.VV., Le società pubbliche (a cura di F. Fimmanò – A. Catricalà), Universitas Mercatorum Press, Roma, 2016, pagg. 965- 978;
- Collaborazione all'Osservatorio sull'attività della Corte dei Conti pubblicato nella rivista www.giustamm.it (dal 2016 ad oggi);
- Profili tributari delle comunicazioni e dell'e-commerce, in Manuale di diritto delle comunicazioni (a cura di G. Bruno), in corso di pubblicazione;

LINGUE STRANIERE

INGLESE

• Capacità di lettura	OTTIMO
• Capacità di scrittura	OTTIMO
• Capacità di espressione orale	OTTIMO

Diplomi di lingua inglese: *TOEIC (Test of English for International Communication*, rilasciato da *ETS, Princeton, New Jersey (USA)*, Punteggio 950/990; *Cambridge First Certificate in English (grade B)*;

FRANCESE

• Capacità di lettura	OTTIMO
• Capacità di scrittura	OTTIMO
• Capacità di espressione orale	OTTIMO

Diploma di lingua francese: *DELF 2nd Degré (DIPLOME D'ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE)*, rilasciato da Ministère de l'Education Nationale de la République Française.

Francesco Antonino Cancilla

Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RINNOVAMENTO PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ, DELL'AUTONOMIA E DELL'INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

È indispensabile che il nuovo Consiglio di Presidenza intraprenda un percorso di forte rinnovamento per la tutela della dignità, dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura tributaria, che si occupa di un settore fondamentale per la vita del Paese e dei singoli individui.

Poiché il contenzioso fiscale incide in modo significativo sulle finanze pubbliche oltre che sul patrimonio delle imprese e delle famiglie, è necessario riconoscere dignità alla delicata funzione che noi tutti svolgiamo.

Pertanto, il futuro Consiglio di Presidenza dovrà:

- tutelare in modo vigoroso l'indipendenza della magistratura tributaria di fronte al potere esecutivo con particolare riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e adoperarsi per porre fine all'attuale legame di dipendenza organizzativo tra tale Ministero e la giustizia tributaria;
- tutelare la dignità dei giudici tributari con la rivendicazione di un adeguato trattamento economico;
- richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze un incremento delle risorse a disposizione della Giustizia tributaria;
- pretendere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un maggiore rispetto nei confronti dei giudici tributari anche mediante la puntuale e corretta corresponsione dei compensi;
- esigere la massima e concreta attenzione per il processo tributario telematico, che è stato introdotto senza una previa approfondita formazione e senza l'assegnazione della dotazione strumentale più adeguata per gli uffici e per i magistrati;
- conoscere le realtà territoriali, perché il centro non può rimanere lontano dalle periferie dove quotidianamente con diligenza e senso del dovere si amministra la giustizia;

- sensibilizzare in modo fattivo tutte le istituzioni sul ruolo e sull'importanza della giurisdizione tributaria, che deve avere dignità pari alle altre giurisdizioni;
- adoperarsi per la modifica delle disposizioni legislative che prevedono incompatibilità eccessivamente rigide e irragionevoli, che non sussistono per le altre magistrature;
- fissare regole chiare, oggettive e uniformi per l'assegnazione di posti direttivi e semidirettivi, per i trasferimenti e per le applicazioni;
- incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, facendosi integralmente carico delle relative spese;
- valorizzare la professionalità dei magistrati;
- elaborare testi unici delle numerose deliberazioni nelle diverse materie di competenza del medesimo Consiglio;
- avviare un serio percorso di comunicazione con i mass media per fare conoscere la centralità della giurisdizione tributaria;
- garantire la trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari, anche mediante la trasmissione in streaming delle sue sedute.

Non possiamo accettare che la giustizia tributaria sia trattata alla stregua di un settore marginale e ancillare. E' ora di rivendicare con forza: dignità, autonomia e indipendenza per la magistratura tributaria come garanzia indispensabile della correttezza dell'imposizione fiscale e della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il nuovo Consiglio di Presidenza dovrà agire in tale direzione in modo univoco e preciso.

Se sarò eletto, mi impegno ad attuare questo programma; chiedo, pertanto, il Vostro sostegno e sarò lieto dei Vostri suggerimenti.

Intraprendiamo insieme questo nuovo percorso!

Cari saluti

Francesco Antonino Cancilla

Non si confonda la giustizia in senso giuridico, che vuol dire conformità delle leggi, con la giustizia in senso morale che dovrebbe essere tesoro comune di tutti gli uomini civili, qualunque sia la professione che essi esercitano nella vita pratica. (Piero Calamandrei)



La deontologia quale cardine della professionalità del giudice



di Alfredo Montagna

Premessa

Il tema della professionalità è argomento fondamentale per ogni categoria, ma lo è ancor più quando si è chiamati a svolgere funzioni così delicate come quelle giurisdizionali.

Anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sin dal suo insediamento, ha ritenuto *centrale* il tema della **deontologia nell'esercizio della funzione di giudice tributario**, unitamente a quello della formazione ed aggiornamento; elementi, *deontologia e formazione*, che costituiscono le due facce di una stessa medaglia: **la professionalità** del giudice tributario.

1. La responsabilità disciplinare

Trattare il tema della responsabilità disciplinare costituisce certamente un compito complesso per chi svolge funzioni giudiziarie, o vi partecipa come parte del processo.

Pur tuttavia è mediante l'esercizio del potere disciplinare che avviene il controllo sulla deontologia del magistrato (di carriera o onoraio), del commercialista, dell'avvocato; controllo che ha ad oggetto non solo **l'attività funzionale**, ma anche quella **extrafunzionale**, cioè quella posta in essere fuori dell'esercizio delle funzioni, ove si risolve in condotte incompatibili con lo **status** della categoria di appartenenza o in una loro strumentalizzazione.

Tale controllo risponde ad un'esigenza ineludibile dello Stato: quella di garantire, non solo mediante gli strumenti processuali apprestati dall'ordinamento, la *correttezza, il prestigio e l'autorevolezza* di una delle funzioni fondamentali di un'organizzazione statale, *quella giurisdizionale*.

In particolare poi la **responsabilità disciplinare** costituisce un requisito coesistente all'**indipendenza** della magistratura, nella ricerca di un punto di equilibrio tra *autonomia della funzione e garanzia del servizio reso*.

Non è senza ragione che il legislatore abbia attribuito la competenza a decidere sulla responsabilità disciplinare dei magistrati al corrispondente Consiglio, quale

organo del governo autonomo della medesima.

Organo che garantisce la autonomia e la indipendenza, quali garanzie che non vanno intese come privilegio personale, ma come uno degli strumenti per assicurare la terzietà del giudice (ex art. 111, comma 2, Cost.) e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (ex art. 3 Cost.).

Al tempo stesso tale controllo costituisce un ulteriore **strumento di tutela, ancorché indiretta, del cittadino** contro le possibili degenerazioni dell'amministrazione della giustizia.

Esigenza, quest'ultima, particolarmente avvertita in considerazione del sempre crescente ruolo assunto dal giudice, attraverso l'attività di interpretazione delle fonti nazionali e sovranazionali, nel processo di "creazione" dell'ordinamento giuridico.

2. I codici etici di categoria

Ogni categoria professionale elabora le regole di condotta alle quali gli appartenenti alla stessa debbono attenersi nei rapporti reciproci e nei confronti dei terzi al fine di garantire che l'attività venga svolta con correttezza, diligenza, elevato impegno professionale.

Si parla in tal caso di codici etici o deontologici perché tali regole si risolvono in una serie di doveri cui debbono ispirare l'attività coloro che esercitano le varie professioni.

Ciò è avvenuto anche da parte delle varie associazioni di magistrati, che hanno adottato un codice deontologico, ma va evidenziata la natura di soggetto di diritto privato del proponente.

Conseguentemente, la violazione delle regole etiche assume rilevanza solo all'interno dell'Associazione ed esclusivamente nei confronti degli iscritti, non di tutti i magistrati. Le sanzioni eventualmente applicate non incidono sullo *status* di magistrato del soggetto che ne è destinatario, ma solo su quello di associato.

3. Il procedimento disciplinare del giudice tributario

Il procedimento disciplinare del giudice tributario ha un carattere para-giurisdizionale, come dimostrano le differenze esistenti con quello delle magistrature professionali (basti solo pensare al diverso regime delle impugnazioni: alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione per le impugnazioni delle decisioni del

¹ Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Presidente della Commissione disciplinare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Consigliere delegato al Servizio Ispettivo del CPGT



Consiglio Superiore della magistratura ordinaria, al giudice amministrativo per quelle del Consiglio di Giustizia Tributaria) ed è regolato dalle norme del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal **decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156**, e dal **Regolamento disciplinare adottato dal Consiglio** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in **Gazzetta Ufficiale n.283 del 4 dicembre 2015** è pubblicato il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio in sostituzione di quello approvato il 10 giugno 2014, e pubblicato il 22 luglio 2014), integrato, in quanto compatibile, con le disposizioni sulla magistratura ordinaria.

Il **giudice del disciplinare** è un organo collegiale che si identifica nello stesso Consiglio, composto da undici membri eletti dai magistrati tributari e quattro membri designati dal Parlamento.

Il **procedimento disciplinare** è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

È attribuito, infatti, al Consiglio un potere di autonoma archiviazione quando, all'esito degli accertamenti, si verifica che il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante, o che il fatto risulta inesistente o non commesso.

Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente il Consiglio di presidenza provvede, con delibera, a **contestarli all'incolpato**, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

Il *potere del Consiglio di procedere anche in questa fase alla archiviazione*, introdotto già dal Regolamento del 2014, e ribadito dal Nuovo regolamento del 2015, risponde all'esigenza di evitare la convocazione del magistrato tributario dinanzi al Plenum nei casi in cui, all'esito degli elementi forniti dall'incolpato, si evidenzia la non sussistenza dell'ipotesi disciplinare ipotizzata.

Al termine dell'istruttoria, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della **discussione davanti al Consiglio**, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

La seduta si svolge **in pubblica udienza**; se i fatti

oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato, e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o tra gli avvocati, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze; infatti la sanzione disciplinare **deliberata** dal Consiglio di presidenza è **applicata (solo dopo)** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

4. Considerazioni preliminari sull'esercizio della giurisdizione

La scelta di svolgere funzioni giurisdizionali richiede una serie di qualità.

a) "anzitutto occorre una grande e costante **attenzione culturale**.

E un'attenzione che impegna a mantenere sempre aggiornata la propria preparazione professionale, a svolgere riflessioni approfondite sulle proprie esperienze, di modo da trarne il massimo per *un processo di maturazione destinato praticamente a non concludersi mai*.

Più in particolare va evidenziato come per i giudici davvero può dirsi che «*gli esami non finiscono mai*»: mentre giudichiamo siamo giudicati, perennemente giudicati; e *quanto più sapremo assumere il ruolo di giudicati, tanto meglio sapremo svolgere la funzione giudicante*.

b) la seconda qualità, del resto strettamente collegata alla prima, è costituita da **una forte tensione morale**. Il nostro lavoro non si può fare se non si è fortemente motivati, impegnandoci in un continuo scambio di idee e di sentimenti con la società che ci circonda.

c) la terza qualità, che si richiede a qualsiasi magistrato è l'**umiltà**.

In proposito va ricordato che la strada del giudice è continuamente insidiata dalla possibilità dell'errore, per cui occorre sempre tenere presente l'ammonimento di quel grande giurista che è stato Calamandrei, quando diceva: «*Signori giudici, il vostro potere è così grande che l'umiltà per voi è il prezzo dovuto perché siate legittimati ad esercitarlo*».

5. Il quadro attuale del disciplinare tributario

a) Il sistema disciplinare costruito dal legislatore del 1992, e tradotto in regolamento dal CPGT non si sottraeva a forti critiche.

Con l'intervento regolamentare del 2014 si era già cercato di rimodellare il sistema, nel rispetto del dettato legislativo, che purtroppo presentava il punto di maggiore insufficienza delle disposizioni in vigore.

Con la emanazione del citato decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, entrato in vigore al 1 gennaio 2016, si è operata una sostanziale **modificazione del sistema disciplinare**: a) per quanto riguarda le sanzioni, b) per quanto riguarda la individuazione dei fatti e/o comportamenti disciplinarmente rilevanti, attraverso uno schema che si articola nella enunciazione dei doveri fondamentali del magistrato; nella specificazione di una serie di ipotesi tipiche di violazione, nella previsione di formule di chiusura.

Le sanzioni.

Il sistema attualmente vigente contempla cinque diverse sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento; b) la censura; c) la sospensione dalle funzioni; d) l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo; e) la rimozione dall'incarico.

Emerge con chiarezza come il Parlamento nel 2015 abbia raccolto il suggerimento di una **maggiore possibilità di graduare il sistema sanzionatorio in rapporto alla qualità della violazione**, innalzando la possibilità di graduare la sanzione tra un mese e due anni in luogo del rispetto arco temporale da uno a sei mesi, con un corretto uso della recidiva.

Una seconda valutazione positiva riguarda la semplificazione del sistema di verifica e contestazione del **ritardo abnorme nel deposito** delle decisioni. Oggi è previsto un unico tipo di sanzione (non inferiore alla sospensione dalle funzioni) per **il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni**

Spetterà alla giurisprudenza elaborare il concetto di gravità, in questo certamente facilitata da una analisi critica di quanto affermato in proposito dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura ordinaria, con adattamenti alla analoga ma non identica funzione giurisdizionale tributaria.

Il legislatore del 2015 ha poi inserito una nuova ipotesi sanzionatoria, ovvero quella **dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo** per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave.

Si tratta di una sanzione "propria" dei Presidenti di Commissione e dei Presidenti di Sezione, che si accompagna a quella della censura già prevista per la **ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudic**. Ciò si spiega per la particolare gravità di un comportamento posto in essere da soggetti che, per il grado e la funzione ricoperta, hanno una maggiore potenzialità di condizionamento.

6. Considerazioni sul sistema disciplinare

Ogni sistema di giustizia disciplinare è oggetto di riserve critiche.

Si è spesso rilevato che esso non garantisce un effettivo controllo della deontologia dell'appartenente a quella categoria professionale, in quanto "gestito" dagli stessi componenti alla categoria professionale, che non si sottraggono a pressioni o esigenze di natura corporativa.

Essa viene definita, talvolta con accentuazione spregiativa, "domestica", volendosi con ciò dire che è *addomesticata*;

E' pur vero che il carattere domestico del giudizio disciplinare stride, in particolare per il giudice, con l'esigenza di garanzia della terzietà e indipendenza anche dai condizionamenti culturali e di "colleganza", ma il problema è comune a tutte le categorie di magistrati, comprese quelle dei magistrati amministrativi e contabili che pure esercitano funzioni costituzionalmente previste, e per i quali, a differenza di quanto avviene per la magistratura ordinaria, non si sono levate voci critiche. Va evidenziato che talune critiche alla giurisdizione domestica sono conseguenza di una lettura non attenta dei dati statistici, nonché della non considerazione che a fronte della doverosa necessità di apertura di un procedimento disciplinare, onde valutare i profili deontologici lamentati, molte delle situazioni lamentate, anche dalle parti del processo, risultano da ricondurre nell'alveo della fisiologia della giurisdizione.

Può risultare interessante ricordare i dati di ciò che avviene in Europa per le magistrature ordinarie, in particolare nei 47 paesi del Consiglio d'Europa, secondo quanto emerge dal rapporto della CEPEJ (**Commissione europea per l'efficienza della giustizia**) del 2012, che ha elaborato i dati del 2010.

La giustizia disciplinare italiana dei magistrati ordinari, che pure risulta tra le più rigorose, in tale anno ha sottoposto a procedimento disciplinare il 2% dei magistrati in servizio. In Francia e Germania tale percentuale è stata dello 0,1% e in Spagna dell'1%.

Pur riaffermando la necessità di innalzare il livello di **professionalità** della magistratura attraverso la **formazione** e la verifica **deontologica** possiamo oggi ritenere destituita di fondamento l'accusa di corporativismo che sovente viene rivolta alla giustizia disciplinare, retaggio di un passato, che vogliamo remoto, caratterizzato, probabilmente, da eccessiva "comprensione" per gravi cadute di professionalità.

Comunque, non è con il metro del rigore che si misura la qualità e l'efficienza della Giustizia.

In **un'ottica riformista** si potrebbe pensare alle funzioni di giudice disciplinare del tutto scollegate rispetto a quelle amministrative consiliari.

In caso di un aumento dell'organico dei componenti del Consiglio si potrebbe pensare ad **un'elezione dei**

giudici della Sezione disciplinare, sempre all'interno dell'organo del governo autonomo, ma capace di separare definitivamente le competenze degli uni e degli altri componenti.

Non sarebbe improprio nemmeno pensare ad **una unificazione del sistema disciplinare composto dalle diverse rappresentanze delle stesse magistrature**, con creazione di una sorta di **Alta Corte di Giustizia disciplinare** comune ad ogni ordine magistratuale.

Il tutto, però, a patto della necessaria permanenza nel sistema del governo autonomo dell'organo preposto alla Giustizia disciplinare, nel rispetto delle prerogative costituzionali.

Per quanto concerne il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e la Commissione disciplina e decadenza, che ho l'onore di presiedere, ritengo si possa affermare che la loro azione è stata sempre ispirata ad un **equilibrato rigore**.

La necessità del **rigore** è strettamente legata alla estrema delicatezza delle funzioni svolte dai giudici, che con i loro provvedimenti incidono sui diritti dei cittadini, garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, nonché non infrequentemente sugli equilibri economici singoli e non solo.

Solo il rispetto di tali diritti, unito a diligenza, correttezza

e professionalità, legittima l'esercizio delle funzioni demandate al magistrato.

Ed è nell'interesse, oltre che dell'ordinamento, dell'intera magistratura, la quale esercita, nella quasi totalità, le funzioni giudiziarie con professionalità, abnegazione, spirito di sacrificio e totale dedizione, che devono essere perseguiti coloro i quali si allontanano da tali parametri rischiando di compromettere il prestigio e la credibilità del sistema e di tutti gli appartenenti a quel corpo magistratuale.

E' necessario, tuttavia, che si eviti di sanzionare isolate cadute di professionalità, per le quali altri devono essere gli strumenti apprestati dall'ordinamento, ovvero errori e manchevolezze che non sono manifestazione di negligenza, trascuratezza, violazione dei doveri del magistrato tributario, in sintesi che l'esercizio del sistema disciplinare avvenga con il **massimo equilibrio**.

Un equilibrio, unito a grandi capacità professionali ed a riconosciute doti umane, che sicuramente si rinvergono nei colleghi Tommaso Buonanno e Stanislao De Matteis che la C.U.G.I.T ha ritenuto di poter sostenere nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del prossimo 20 maggio.

Alfredo Montagna



Perché votare i nostri candidati

di Alfredo Montagna

L'Organo di autogoverno di ogni magistratura rappresentata da un lato lo strumento di tutela della indipendenza ed autonomia di quella magistratura e dall'altro di controllo del corretto esercizio della giurisdizione, che non trasmodi nell'"indirizzo" della sua attività istituzionale. Un Consiglio che deve avere al centro del proprio progetto l'innalzamento della professionalità dei giudici tributari, professionalità che si presenta a due facce: deontologia e formazione.

Solo una formazione gestita esclusivamente dal Consiglio, sia nella fase iniziale che durante l'esercizio delle funzioni, imprescindibile per la progressione in carriera e l'accesso a funzioni semidirettive e direttive, così come una attenta verifica del rispetto dei principi deontologici di esercizio delle funzioni, possono consentire

alla magistratura tributaria di rivendicare un ruolo corrispondente alla delicatezza e complessità dei compiti affidatigli.

Affrontare questi impegni richiede il possesso di doti professionali ed umane, unite ad un grande equilibrio, doti che sicuramente si rinvergono nei colleghi Tommaso Buonanno e Stanislao De Matteis che la C.U.G.I.T ha ritenuto di poter sostenere nelle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del prossimo 20 maggio.

Alfredo Montagna

*Componente del Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria
Presidente della Commissione
Tributaria Regionale della Campania*





Stanislao De Matteis



- Stanislao De Matteis è nato il 24.1.1968. È entrato in magistratura nel 1994. È stato assegnato dapprima al Tribunale di S. Maria C.V., ove ha ricoperto le funzioni di giudice presso la prima sezione civile dal 1995 al 2000 e poi presso la sezione fallimentare/commerciale fino al 2008. Dal luglio 2008 svolge le funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Napoli. Attualmente è presidente facente funzioni della medesima sezione.
- È stato per due volte componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli.
- Dal 2013 è giudice tributario presso la CTP di Napoli. Con delibera del 12.12.2017 è stato nominato Presidente di sezione della medesima CTP.
- Dal 2014 è componente del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati Tributari.
- È stato valutato dalla Commissione tecnica istituita per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti a ricoprire le funzioni di legittimità, riportando la valutazione di "ottimo". Molte delle sue sentenze sono pubblicate su riviste scientifiche di primaria importanza nazionale.
- È autore di due monografie: la prima dal titolo "La riforma del processo cautelare", Giuffrè, 2006; la seconda dal titolo "L'emersione anticipata della crisi d'impresa", Giuffrè, 2017.
- È, inoltre, autore di diverse decine di saggi in opere collettanee e primarie riviste di rilievo nazionale nonché di molteplici note a sentenza.
- Ha curato, unitamente al collega Nicola Graziano, i volumi - editi dalla Maggioli - Manuale del concordato preventivo (2013), Manuale pratico del fallimento (2015), Sovraindebitamento (2016), Casi e questioni in materia di sovraindebitamento (2017), Gli organi del concordato preventivo (2017).
- È membro del comitato di redazione della Rivista delle società, edita dalla Giappichelli.
- È stato nominato cultore della materia di Diritto processuale civile (Seconda Università degli Studi di Napoli) e di Diritto processuale tributario (Università Parthenope).
- Nel 2003, è stato titolare dell'insegnamento di Ordinamento giudiziario (Università del Molise).
- È docente, dal 2003, presso le Scuole delle professioni legali dell'Università di Napoli, della Seconda Università degli Studi di Napoli, dell'Università del Molise e dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
- Ha partecipato come relatore ad oltre duecento tra convegni e seminari.
- È stato invitato come relatore dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diversi convegni a carattere nazionale.

Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Caro collega,

domenica 20 maggio 2018 si terranno le elezioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il seggio elettorale istituito nei locali della Commissione Tributaria di rispettiva appartenenza. I componenti delle commissioni tributarie regionali dovranno recarsi nella sede

centrale, atteso che non è consentito votare presso le sedi distaccate. Il Collegio è unico, nazionale, le preferenze sono nominative, senza vincolo di lista. Si possono esprimere fino a sei preferenze.

Come già indicato nel breve curriculum allegato, sono giudice tributario dal 2013 presso la CTP di Napoli. Con delibera del 12.12.2017 sono stato nominato Presidente di sezione della medesima CTP. Dal 2014 sono com-

ponente del Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati Tributari.

Il mio impegno nell'associazione testimonia la mia attitudine alla partecipazione attiva nelle questioni di ordinamento giudiziario, così come rende ragione della mia disponibilità ad ascoltare tutte le voci che provengono dalla categoria, consapevole come sono che il pluralismo culturale e la diversa estrazione professionale dei magistrati tributari costituiscono una risorsa importante della giurisdizione tributaria.

La mia costante collaborazione con il CPGT – ai fini dell'organizzazione dei corsi di aggiornamento destinati ai giudici tributari, nei quali sono stato diverse volte relatore - è ulteriore dimostrazione dell'attenzione che rivolgo a questa giurisdizione, che è oggi vero e proprio crocevia necessario degli equilibri finanziari del Paese.

Quanto ai compiti che riguardano il CPGT, sono fermamente convinto che sia necessario realizzare una sua più pronta attenzione per le esigenze del concreto esercizio della funzione giudiziaria, al servizio del cittadino garantendo la pari dignità di tutti i giudici tributari.

In caso di elezione, mi impegno a portare avanti i seguenti punti programmatici:

- revisione della pianta organica nazionale fissata con il Decreto MEF del 25 ottobre 2008 (c.d. decreto Visco) in termini tali che possa essere ripensata la ormai inadeguata distribuzione territoriale degli organici per effetto della quale sono numerosi gli uffici di Commissione con un numero di componenti superiori alle reali esigenze del contenzioso. Di qui l'esigenza di una migliore e più efficiente distribuzione delle risorse umane nelle diverse commissioni;
- sviluppo e perfezionamento del metodo "tabellare" di organizzazione delle Commissioni, così che sia più

puntualmente definito e delimitato il rapporto tra i componenti delle commissioni ed i capi degli uffici e siano fissate regole più stringenti per il rispetto del criterio di distribuzione degli affari tra le sezioni e tra i giudici della medesima sezione;

- revisione del sistema disciplinare, in modo da garantire maggiore terzietà al CPGT;
- revisione del regime delle incompatibilità, in modo da accostarlo a quello (più favorevole) attualmente vigente per i giudici ordinari;
- revisione del sistema di partecipazione ai concorsi dei componenti del CPGT, in modo da limitare e/o escludere la partecipazione dei consiglieri in carica;
- revisione dell'attuale sistema dei compensi, in modo da aumentare quello attualmente previsto per il giudice relatore;
- revisione del sistema dei compensi a pioggia e delle commissioni virtuose, aumentando i primi e diminuendo i secondi;
- revisione globale dell'attuale processo tributario telematico, con possibilità di accesso anche in modalità *offline* (stante l'assenza di rete *wifi* in molte commissioni tributarie) e dotazione di pc.

Farò, inoltre, tutto quanto è possibile per conquistare alla nostra categoria un più dignitoso trattamento economico e normativo e per garantire a questa Giurisdizione quella pariordinazione rispetto alle altre, anche a mezzo della esplicita sua menzione nella Costituzione.

Un caro saluto e grazie del sostegno che vorrai dare alla mia candidatura.

Stanislao De Matteis



Tommaso Buonanno



- È Giudice tributario dal 1980.
- Dal 16 gennaio 2017 esercita le funzioni di **Presidente della Commissione Tributaria Provinciale** di Como.
- In precedenza ha svolto le funzioni di **Vice Presidente** di sezione presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Bergamo, ove, in vari periodi ha ricoperto l'incarico di **Presidente di sezione** in assenza del titolare.

- Nel corso degli anni ed anche in epoca recente, ha partecipato nella veste di **relatore o coordinatore** a semi-

nari di studio sia in materia tributaria che in materia penale.

- Ha svolto, anche, l'attività di **docente aggiunto di diritto penale dell'economia e di diritto penale tributario** presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

- Magistrato ordinario dal 1977, dichiarato idoneo alle funzioni di legittimità, nel corso della sua carriera ha svolto le funzioni di Pretore, Sostituto Procuratore della Repubblica, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Procuratore Aggiunto e Procuratore della Repubblica.

- Dall'8/10/2013 ricopre l'incarico di **Procuratore distrettuale della Repubblica** presso il tribunale di Brescia, dopo aver esercitato nel quinquennio precedente le funzioni di **Procuratore della Repubblica** presso il tribunale di Lecco.

- È stato componente della **Commissione Ministeriale Riccio** per la riforma del codice di procedura penale.

- È stato, inoltre, *componente del Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati* in tre consiliature, nonché componente della *Giunta esecutiva centrale dell'A.N.M.* e componente del *Comitato dei Probi Viri* dell'Associazione.

Programma per il nuovo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

UN IMPEGNO PER LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

- La giurisdizione tributaria, nel corso degli ultimi anni, ha acquisito notevole rilevanza per il fatto che è chiamata a dirimere, con maggiore frequenza rispetto al passato, controversie che richiedono competenze specialistiche, in particolare – ma non solo- nel settore tributario, nelle quali la pretesa erariale, non di rado, è di elevata entità.

- L'attivazione degli strumenti deflativi della mediazione e della conciliazione, infatti, riducendo in modo consistente il numero dei ricorsi ha, tuttavia, comportato che quelli da decidere attengano a situazioni di particolare complessità, che il Giudice tributario deve dirimere con la professionalità richiesta a chi è chiamato a *“rendere giustizia”*.

- Pertanto, deve essere perseguito l'impegno alla formazione professionale dei Giudici tributari, nella scia di quanto ha già fatto molto bene l'attuale CGPT, tenendo conto della peculiarità di questa giurisdizione che richiede conoscenze e competenze elevate in vari settori dell'Ordinamento giuridico, sicché va riaffermato il principio che nessuna preclusione può essere prevista per l'accesso dei Giudici contabili ai ruoli dei Giudici tributari.

- In tal senso l'attuale composizione *“eterogenea”* delle C.T. costituisce una risorsa da salvaguardare e da valorizzare attraverso seminari di studio ed iniziative di aggiornamento e di confronto che tengano conto delle ricorrenti modifiche legislative e degli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità.

- L'attività giurisdizionale si fonda, necessariamente,

sulla fiducia dei cittadini nei Giudici che, nell'espletamento delle proprie funzioni come nella vita privata, non possono tenere comportamenti che tradiscano l'aspettativa di correttezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che ci si attende da essi.

- Il CGPT, anche in questo settore, dovrà assolvere ai compiti assegnatigli dalla legge con giusto rigore.

- L'elevata professionalità e l'impegno richiesto al Giudice tributario non può, però, prescindere dal riconoscimento della dignità di tale funzione anche sotto il profilo retributivo, poiché quello attuale è davvero modesto e certamente non adeguato al ruolo svolto, mentre va perseguito con rinnovata determinazione l'impegno per un nuovo assetto istituzionale delle Commissioni Tributarie al di fuori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la sua innaturale posizione di datore di lavoro dei giudici e contemporaneamente di parte processuale.

- Su questi punti e sulle questioni organizzative del funzionamento delle Commissioni Tributarie, in particolare per quanto concerne l'avvertita esigenza di ridurre i tempi dell'espletamento dei concorsi e di dare impulso all'attuazione del processo telematico tributario, prometto di impegnarmi se sarò eletto.

- Mi permetto, pertanto, di chiedere il tuo voto e, se condividi il mio pensiero, il tuo sostegno presso i colleghi della tua Commissione, ringraziandoti per la fiducia che riterrai di accordarmi. Ti ricordo, al riguardo, che potrai esprimere fino a sei preferenze.

Tommaso Buonanno
Presidente
della C.T.P. di Como

...oltre 23 anni di assoluta fedeltà e dedizione per il bene della Giustizia Tributaria e dei suoi Giudici: nessun compromesso o ansie di potere e preminenza ma solo il giusto per la Giustizia



Ripercorriamo, anche se solo per fatti salienti per le dovute esigenze di spazio, l'operato di donne e uomini, di Giudici, che hanno fatto della loro vita un esempio di rettitudine e servizio alla Giustizia ed ai suoi Giudici:

- › **1996:** La CUGIT indice la “**prima Inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario (prima non esisteva) presso la Corte di Appello di Brescia**”.
- › **1997:** con un emendamento scellerato, la commissione parlamentare per le riforme costituzionali della Camera dei Deputati – Senato della Repubblica – XIII Legislatura “**cancella** la Giustizia Tributaria”. La CUGIT, *senza l’aiuto e il contributo di nessuno* protocolla a tutti i parlamentari e senatori e alle più alte cariche dello stato, mediante l’operato del suo segretario generale Franco Antonio Pinaridi, uno studio a firma **Francesco Trovato, Salvatore Santo Gallo** e del **Presidente Grazia Ciarlito**, dove mediante l’analisi del vissuto europeo comparato alle altre giurisdizioni tributarie, dichiara la legittimità e l’assoluta legittimità del neo nato ordinamento **scongiurando** il disastro del suo proposto annullamento.
- › **1997:** Seguono due importantissimi convegni di studio, dove la CUGIT promuove debite riflessioni sulle “*esperienze e problematiche nel nuovo processo tributario a un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs 546 del 92, e sui problemi giuridici interpretativi dello stesso*”.
- › **1998:** Inizia la **battaglia sull’incompatibilità dei professionisti o così detti giudici laici**. La CUGIT con convegni, atti e documenti si batte affinché il processo tributario, che è un processo cartolare, venga sovrinteso da giudici competenti proponendo, come per la magistratura ordinaria, l’esercizio dell’astensione, della ricsuzione o della incompatibilità territoriale.

Se dovessimo elencare tutto quanto silentemente operato dai membri della CUGIT dovremmo ricomporre interamente questa pubblicazione quindi volendo evitare una cronologia troppo lunga che per esigenze di spazio non possiamo mettere, ma che vi invito a considerare nel nostro sito all'indirizzo www.cugit.it per somma capi vi dirò che siamo stati i primi a trattare e a batterci, in tempi non sospetti, e in taluni casi con l'ostilità delle altre associazioni, su temi quali:

- › La retribuzione dei giudici tributari
- › La terzietà e autonomia dal Ministero delle finanze
- › Il riconoscimento della funzione giurisdizionale e la modifica dell'articolo 102 della Costituzione
- › La CUGIT organizza il primo corso di formazione per giudici tributari

PRIMA DELL'ANNO 2000:

- › La modifica del contenzioso tributario con l'inserimento di elementi quale la prova testimoniale, la razionalizzazione del sistema alla luce dello sviluppo socio-economico-occupazionale in Italia e in Europa, l'unità della giurisdizione, federalismo e decentramento fiscale, lo statuto dei diritti del contribuente, le nuove sanzioni tributarie, La sospensione dell'esecuzione della sentenza in pendenza del giudizio; Le prove nel processo civile e nel processo tributario: profili di legittimità costituzionale; Gli strumenti giuridici dell'Amministrazione Finanziaria diretti ad evitare il contenzioso tributario; La Giustizia socio-tributaria: l'auto tutela, l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziaria. Le nuove sanzioni tributarie non penali: aspetti di rilevanza "sociale" e presidi cautelari giurisdizionali; Reati tributari "giusto processo", rapporto tra "giudicato penale" e "processo tributario";
- › **Nell'anno 2000 Opposizione della CUGIT** al così detto decreto "prorogazio" che spostava di due anni le elezioni al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria privando i giudici tributari del diritto costituzionale all'elezione dei propri rappresentanti all'Organo di Autogoverno CPGT. I rappresentanti della Confederazione interessarono tutte le forze politiche e situazionali protocollando loro uno studio sull'illegittimità costituzionale del provvedimento e chiedendo che la Camera dei Deputati sanzionasse i promotori di tale scellerato fatto assecondato dalla implicita complicità palese dell'AMT.

DOPO L'ANNO 2000:

Analisi della attività del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e proposta di riforma dell'Ordinamento giudiziario dei Giudici tributari; L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Effetti delle sentenze sulla riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio – Condanna dell'Ufficio al rimborso; La revocazione: sentenze revocabili, motivi di revocazione, il procedimento, la decisione. Le impugnazioni: i principi generali. L'appello: forma, costituzione in giudizio dell'appellato, controdeduzioni ed appello incidentale, i limiti dell'appello. Regolamenti ed atti generali illegittimi – Errore sulla norma tributaria – Deliberazione del collegio giudicante. Contenuto della sentenza, suoi vizi, pubblicazione e comunicazione – Richiesta di copie e notificazione della sentenza – Sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

...c'è davvero tanto altro ...ma lo spazio a disposizione finisce qui, per cui, chi volesse approfondire per dare ragione a un voto consapevole per i candidati CUGIT visiti il sito

WWW.CUGIT.IT